IL DELEGATO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE


VISTA la L. n. 157 dell'11/02/1992 **VISTA** la L.R. n. 7 del 05/01/1995

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne n. 288 del 12 agosto 2020

RENDE NOTO

che con Decreto Dirigenziale n. 288 del 12 agosto 2020 è stato stabilito, per la Stagione Venatoria 2020/2021, di restituire all'attività venatoria (con apertura parziale) il territorio della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Rio Giardini" secondo il perimetro determinato dal Decreto stesso e sotto riportato:

Istituto	Ettari di territorio interessati alla restituzione al Territorio a Gestione Programmata della Caccia (T.A.S.P.)	Tipo di modifica
Z.R.C. Rio Giardini	142	RESTITUZIONE PARZIALE



Con riferimento al territorio dove è stata disposta l'apertura parziale alla gestione programmata della caccia, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 7/95 e del Decreto Dirigenziale n. 288/2020, l'attività venatoria è disciplinata secondo la seguente regolamentazione:

- L'attività di allenamento ed addestramento cani è consentita secondo i tempi e le modalità definiti dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021;
- La caccia alla selvaggina stanziale è consentita ai soli cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni dell'Ambito Territoriale di caccia PS2 ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno dell'Istituto che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC PS2, dalla data di avvio della caccia alla selvaggina stanziale (Lepre e Fagiano) stabilita dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021 alla data di chiusura della stessa e nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dal Calendario Venatorio medesimo;
- Dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale così come indicato nel Calendario Venatorio Marche 2020/2021, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita a tutti i cacciatori regolarmente iscritti ad almeno un ATC della Regione Marche nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dal Calendario Venatorio stesso;
- La caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso specificamente autorizzato (qualora presenti), è consentita dal 1° ottobre 2020 secondo le norme del Calendario Venatorio Marche 2020/2021 a tutti i cacciatori che ne abbiano titolo;
- La caccia al Cinghiale è consentita ai Soggetti ammessi secondo gli specifici atti amministrativi (cacciatori di selezione ammessi al prelievo in "Zona C"), nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dai Calendari e Disciplinari di riferimento emanati dalla Regione Marche;
- La caccia ai Cervidi non è consentita.